

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 15/09/2025

FATTO

Con ricorso del 22.4.2025, parte attrice, dopo aver invano esperito il reclamo in data 11.02.2025, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per vedere accolte le seguenti richieste.

- 1) equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento *ex art. 125-sexies TUB*: parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 1.169,66 così suddivisi:
 - € 272,17 per il contratto n. ***713, a titolo di spese di istruttoria;
 - € 897,49 per il contratto n. ***943, a titolo di spese di istruttoria e provvigioni intermediario;

- 2) penale di anticipata estinzione: parte ricorrente chiede, per entrambi i finanziamenti, la restituzione della penale di estinzione anticipata (€ 186,54 per il contratto n. ***713 ed € 166,85 per il contratto n. ***943) in quanto illegittimamente addebitata alla ricorrente;
- 3) spese legali: parte ricorrente chiede il rimborso di € 200,00 o del diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario deduce la non rimborsabilità dei costi *up front* alla luce della sentenza Unicredit Bank C-555/21, nonché, in generale, l'inapplicabilità dell'art. 125-*sexies* TUB alle estinzioni anticipate dei finanziamenti estinguibili mediante cessione del quinto di pensione o stipendio, regolate, invece, dall'art. 6-*bis* del d.P.R. 5.1.1950, n. 180.

Quanto al contratto n. ***713, l'intermediario rileva la insussistenza dell'obbligo di restituzione delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB, in quanto di natura *up front*.

Quanto al contratto n. ***943, le provvigioni all'intermediario del credito sono compenso per attività *up front* fatturato da un terzo, e a questi debitamente versato dall'intermediario. Le commissioni di istruttoria sono compenso per attività *up front*, indubitabilmente svolte. Alla luce dello scenario normativo nazionale, che trae origine e necessariamente deve allinearsi alla già consolidata norma comunitaria, è pacifico che la richiesta di restituzione dei costi *up front* non possa trovare applicazione. In relazione a entrambi i contratti la penale di anticipata estinzione è stata calcolata nei termini di legge.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato dei finanziamenti che costituiscono oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-*sexies* TUB, il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11.9.2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che «l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-*sexies* TUB è stato sostituito dall'art. 11-*octies*, comma 1, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.7.2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26.5.2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-*octies*, comma 2, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22.12.2023.



6. Mediante l'art. 27, comma 1, del d.l. 10.8.2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.10.2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: «nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°.9.1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25.7.2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-*sexies* TUB, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, «non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 TUB. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.



13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «non sono soggette a riduzione».

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata tem-poris*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

a) ai sensi dell'art. 125 *sexies* TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);

b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

Il contratto n. *713** è stato stipulato il 28.4.2019 e il ricorrente l'ha estinto a febbraio 2024, al maturare della rata n. 49/120 sulla base del conteggio estintivo versato in atti.

17. Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	5,68%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	37,82%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
	spese di istruttoria (recurring)	€ 460,00	€ 272,17	€ 173,95			€ 272,17
	...		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	...		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	...		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	...		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	...		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 272,17
interessi legali							1

Il risultato coincide con quanto richiesto dal ricorrente. Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 8053 del 23.3.2021 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *recurring* i costi di istruttoria. Ha invece considerato *up front* i costi dell'intermediario del credito.

18. Il ricorrente chiede altresì in restituzione la commissione di anticipata estinzione; al riguardo occorre richiamare la decisione del Collegio di coordinamento n. 5909 del 31.3.2020, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: «la previsione di cui all'art. 125-sexies, comma 2, TUB in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125-sexies, comma 3 TUB». Del pari, occorre richiamare anche la decisione del Collegio di coordinamento n. 11679 del 5.5.2021, la quale ha espresso il seguente principio interpretativo: «l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, TUB al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito. Dall'esame del conteggio estintivo allegato, risulta che l'importo rimborsato in anticipo sia stato pari a € 18.654,01 (non si considerano le quote insolite in quanto già scadute alla data del conteggio e si detraggono i rimborsi eventualmente effettuati), sicché l'indennizzo applicato corrisponde esattamente all'1% dell'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo (€ 186,54). Tuttavia, secondo il più recente orientamento condiviso dei Collegi (e v. ancora Collegio di coordinamento, decisione n. 11679/2021) occorre tenere conto anche degli ulteriori abbuoni dovuti dall'intermediario sulla base della Tabella sopra riportata: la ricorrente ha quindi diritto alla restituzione dell'eccedenza applicata dall'intermediario rispetto all'1% dell'importo effettivamente rimborsato in anticipo. Nel caso di specie, l'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio

estintivo – decurtato dei rimborsi risultanti dalla Tabella (€ 272,17) - è pari ad € 18.381,84. Pertanto, la commissione massima applicabile è di € 183,82 e al ricorrente sarebbe dovuto un rimborso di (186,54 - 183,82 =) € 2,72 (cfr., ad esempio, Collegio di Roma, decisione n. 8513 dell'1.6.2022).

Il contratto n. *943** è stato stipulato il 23.11.2017 e il ricorrente l'ha estinto ad aprile 2022, al maturare della rata n. 50/120 sulla base del conteggio estintivo versato in atti.

19. Alla luce delle considerazioni svolte ai §§ 1-16, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	50
rate residue		70

TAN	▶	5.60%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58.33%
- in proporzione alla quota interessi	36.78%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
	spese di istruttoria (up front)	€ 400.00	€ 233.33	€ 147.14		€ 147.14
	provvisori intermediario (up front)	€ 1,138.56	€ 664.16	€ 418.82		€ 418.82
	...		€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
	...		€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
	...		€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
	...		€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 565.96
interessi legali						1

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 897,49), il quale utilizza il criterio *pro rata temporis* per il calcolo di tutte le restituzioni. Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 12872 del 21.7.2020 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *up front* sia le commissioni di istruttoria che le provvisori dell'intermediario del credito.

20. Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, presente anche in relazione a questo contratto, nel richiamare le decisioni riportate *supra* al § 18, si espone che dall'esame del conteggio estintivo versato in atti, risulta che l'importo rimborsato in anticipo sia stato pari a € 16.685,57 (non si considerano le quote insolute in quanto già scadute alla data del conteggio e si detraggono i rimborsi eventualmente effettuati), sicché l'indennizzo applicato corrisponde esattamente all'1% dell'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo (€ 166,85). Tuttavia, secondo il più recente orientamento condiviso dei Collegi (e v. ancora Collegio di coordinamento, decisione n. 11679/2021) occorre tenere conto anche degli ulteriori abbuoni dovuti dall'intermediario sulla base della Tabella sopra riportata: la ricorrente avrebbe quindi diritto alla

restituzione dell'eccedenza applicata dall'intermediario rispetto all'1% dell'importo effettivamente rimborsato in anticipo. Nel caso di specie, l'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo (€ 16.685,57) – decurtato dei rimborsi risultanti dalla Tabella (€ 565,96) – è pari ad € 16.119,61. Pertanto, la commissione massima applicabile è di € 161,20 e al ricorrente sarebbe dovuto un rimborso di (166,85 - 161,20 =) € 5,66.

21. In definitiva, le somme che la ricorrente ha diritto di farsi restituire sono il risultato dei seguenti calcoli:

Per il contratto n. *713:** € 272,17 + € 2,72 = € 274,89

Per il contratto n. *943:** € 565,69 + € 5,66 = € 571,62,

per l'importo complessivo di € 846,51, arrotondato, secondo le regole ABF, ad € 847,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

22. Per entrambi i contratti viene chiesto il rimborso delle spese legali, ma la domanda non può essere accolta in quanto, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, quando si tratta di operazioni della specie, cioè di restituzione delle somme in caso di estinzione anticipata del finanziamento dietro cessione del quinto o mandato all'incasso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 847,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA